



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Piera Portaluri esaminati gli atti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.04.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 3229/2023 R.G. promossa

DA
[redacted], C.F. [redacted] cittadina
statunitense, nata a [redacted] (USA) il [redacted], residente a
[redacted],
[redacted] (USA); [redacted], C.F.
[redacted], cittadino statunitense, nato a [redacted] (USA) il [redacted],
residente a [redacted] (USA);
[redacted], C.F. [redacted], cittadina statunitense, nata a
[redacted] (USA) il [redacted] residente a [redacted]
(USA); [redacted], C.F. [redacted], cittadino statunitense, nato a
[redacted] (USA) [redacted] residente a
[redacted] (USA), **tutti rappresentati e**
difesi, dall'Avv. Salvatore Aprigliano,

RICORRENTI

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

RESISTENTE

E con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per riconoscimento della cittadinanza italiana

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato in data 28.04.2023, i ricorrenti hanno specificato di essere discendenti in linea retta di [redacted] nato a [redacted] (TA) il [redacted] da [redacted];

[redacted]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- **i ricorrenti depositavano documentazione attestante la linea di successione e concludevano chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" per discendenza dal loro avo, con vittoria di spese;**

- il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio opponendosi genericamente al riconoscimento della cittadinanza del ricorrente;

- è intervenuto il P.M. preso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce il quale ha espresso parere favorevole;

- con provvedimento del 29.03.2024, a seguito di udienza a trattazione scritta, preso atto delle note depositate, nel termine previsto, il fascicolo è stato rimesso, dal GOP delegato per la trattazione, al giudice assegnatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti sono discendenti del cittadino italiano [REDACTED] celebrato in data [REDACTED] (Stati Uniti d'America) con la cittadina italiana sig.ra [REDACTED]

I sigg. [REDACTED] si sono naturalizzati cittadini italiani dopo la nascita della loro figlia che è dunque divenuta cittadina italiana per discendenza.

La sig.ra [REDACTED] si è coniugata nel [REDACTED] con un cittadino venezuelano ([REDACTED]) acquisendone il cognome. All'epoca del matrimonio [REDACTED], era in vigore in Italia l'art. 10 della Legge 555 del 1912 che, in materia di cittadinanza, stabiliva: *"La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine"*.

L'art. 10 della legge 555 venne successivamente abrogato con la legge n. 123 del 21 aprile 1983 (poi abrogata dall'attuale legge n. 91 del 5 febbraio 1992). La legge del 1983 aveva eliminato ogni automatismo di acquisizione della cittadinanza italiana da parte delle donne coniugate con un cittadino italiano successivamente alla sua entrata in vigore.

Nel caso di specie, come si è visto, vi è stato un passaggio per via materna intervenuto antecedentemente al 1 gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione italiana che, in base alla posizione assunta in via generale dalla P.A. (circolare del Ministero dell'Interno n.



K28.1/1991) impedirebbe la trasmissione dello status di cittadino italiano ai discendenti della donna italiana.

In realtà su situazioni come quella che ci occupa hanno inciso gli effetti della sentenza Corte

Sentenza n. 1749/2024 pubbl. il 10/05/2024 RG n. 3229/2023

Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina.

Ancor prima, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.

Con la sentenza n. 4466/2009 la Cassazione a Sezioni Unite ha, infine, coerentemente statuito che , *“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”*.

In realtà, sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, con la conseguenza che può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il loro diritto alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.

In sostanza le norme antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Dalle certificazioni anagrafiche prodotte, tradotte e munite di apostille, risulta quindi che la sig.ra [REDACTED], non si è mai naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto non ha mai perso la cittadinanza italiana.

Di conseguenza, **i figli** [REDACTED], nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED] **alla cittadinanza statunitense acquisita per “ius soli”, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, aggiungevano la cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea materna, in quanto figlia di madre cittadina italiana.**

[REDACTED] a sua volta trasmetteva la cittadinanza al figlio [REDACTED], nato a [REDACTED] (USA) [REDACTED]

I ricorrenti, non si sono mai naturalizzati statunitensi né hanno mai effettuato alcuna rinuncia, tacita o espressa, alla propria cittadinanza italiana, le cui ipotesi sono tassativamente previste dalla legge.

È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti, in maniera ininterrotta e con continuità, dal cittadino italiano sig. [REDACTED], con la conseguenza che il loro diritto a vedersi riconoscere la cittadinanza italiana è incontestabile sin dalla nascita avendone data la prova con la documentazione versata in atti.

Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] (USA) [REDACTED], così

decide:

1-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 3- nulla sulle spese.

Così deciso in Lecce, in data 9-5-2024

Il giudice
dott. Mario Cigna

Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del dr. Marcello Cafueri, GOP nominato ai sensi del d.lgs n. 116/2017.

